

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

COLLEGIO ARBITRALE

AVV. MARIO ANTONIO SCINO – PRESIDENTE

PROF. AVV. ALBERTO ZITO – ARBITRO

PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – ARBITRO

LODO

nel procedimento di Arbitrato promosso da:

NUOVA AMG SEBASTIANI BASKET RIETI S.R.L., in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Gaetano Papalia, con sede in Rieti, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Raffaele Pelillo ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Teramo, Via Cavour, 52

CONTRO

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente Federale Dino Meneghin, rappresentata e difesa dagli avv.ti Prof. Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, Viale delle Milizie, 106

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 18 maggio 2009, il Segretario Generale della Federazione Italiana Pallacanestro, comunicava alla Nuova Amg Sebastiani Basket Rieti che, con delibera del 15-16 maggio 2009, il Consiglio Federale, preso atto che da una verifica ispettiva eseguita dalla COMTEC il 28 febbraio 2009 era stata accertata la violazione da parte della medesima società dell'art. 29, comma 3, del Regolamento

Esecutivo (mancato rispetto del rapporto Ricavi/Indebitamento al 31 dicembre 2008), aveva disposto a carico di quest'ultima la decurtazione di 4 punti in classifica da scontarsi nel campionato 2009/2010 e l'irrogazione di un'ammenda pari ad € 45.000,00.

Contro tale decisione, la Sebastiani Basket Rieti, con atto depositato il 22 giugno 2009, proponeva istanza di arbitrato dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.

Il Prof. Avv. Alberto Zito veniva nominato quale Arbitro della società istante; il Prof. Avv. Maurizio Benincasa quale Arbitro della parte resistente; tanto il primo quanto il secondo formulavano l'accettazione di cui all'art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, l'Avv. Mario Antonio Scino che, in data 20 luglio 2009 formulava l'accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice.

Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Avv. Mario Antonio Scino (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Alberto Zito (Arbitro), Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Arbitro).

Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 14 settembre 2009 presso la sede dell'arbitrato. In quell'occasione veniva esperito il tentativo di conciliazione che, per esigenze difensive di entrambe le parti, veniva rinviato alla discussione del 5 ottobre 2009.

In quella data, causa l'assenza del difensore della parte istante, veniva rinviata la discussione al 14 ottobre 2009.

La Società istante formulava le seguenti conclusioni: «1. Valuti l'On.le Collegio se debba prevalere come anelastico il dato formale costituito dalle modalità attraverso le quali il regolamento F.I.P. impone l'adeguamento ai criteri valutativi, ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari, in tema di rapporto tra Ricavi ed Indebitamento nella gestione della Società sportiva professionistica, o se debba comunque potersi apprezzare il sostanziale raggiungimento degli obiettivi che la Federazione ha inteso perseguire; 2. Voglia l'On.le Collegio riconoscere che il potere decisionale della Federazione dispone di valutazione discrezionale da porre in relazione alla ripetuta sostanzialità del risultato e, in ogni caso se nel rispetto dei principi generali delle regole partecipative avrebbe dovuto disporsi l'apertura di istruttoria in contraddittorio, anche a ragione della sopravvenienza di elementi di valutazione ulteriori e fini decisionali, sì da giustificare l'acquisizione di ulteriori elementi di giudizio, con salvezza, pur sempre della ripetuta sostanzialità del risultato; 3. Valuti l'On.le Collegio se, avuto riguardo alle finalità del modello federale e delle Federazioni sportive, nonché al rapporto di affiliazione delle singole società per la corretta gestione di esso, non debba prevalere la ripetuta sostanzialità di risultato perseguibile, soprattutto quando sopravvengono indirizzi e criteri modificativi rispetto a quelli applicati, per di più contemporaneamente alla determinazione della sanzione, idonei a riconoscere un maggior favor per l'affiliato; 4. Piaccia all'On.le Collegio, per l'effetto, accogliere la domanda di arbitrato che precede e quindi i quesiti

formulati, assolvendo la Società istante dalla contestazione di inadempimento e quindi disponga l'annullamento della sanzione inflittale; in via subordinata, per mero scrupolo difensivo, riconoscere l'inadeguatezza della sanzione e, se effettivamente dovuta, rideterminare la giusta proporzione; 5. Piaccia, altresì, accollare alla Federazione Italiana Pallacanestro le spese di giudizio e di funzionamento del Collegio Arbitrale».

Con atto depositato in data 10 luglio 2009 la Federazione Italiana Pallacanestro si costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti conclusioni: *«Voglia il Collegio, disattesi i quesiti proposti siccome inammissibili, rigettare comunque in toto il ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze, onorari di difesa, e vinte le spese e gli onorari della procedura, con refusione delle somme versate e versande dalla FIP a tale titolo».*

In data 14 ottobre 2009 si svolgeva l'udienza di discussione, all'esito della quale il Collegio si riservava la decisione.

MOTIVI

1.

La Sebastiani Basket Rieti ricorre affinché venga annullata o riformata la delibera del Consiglio Federale della F.I.P. del 15-16 maggio 2009. In particolare, deduce quanto segue:

1. Con riferimento alla presunta violazione del parametro Ricavi/Indebitamento al 31 dicembre 2008, la ricorrente osserva che, con richiesta del 10 marzo 2009, la COMTEC invitava la Sebastiani Basket Rieti a riequilibrare il parametro

suddetto secondo le modalità previste dall'art. 29.3 del Regolamento Esecutivo per l'importo di € 522.124,00.

2. In particolare, la società ottemperava all'invito della COMTEC, provvedendo ad eseguire «*versamenti a titolo di aumento del capitale sociale nella misura di € 129.640,00 (in data 17 marzo 2009) e di € 19.500,00 (in data 7 aprile 2009), in successione rispetto alla prima tranche della operazione di capitalizzazione, per la somma di € 60.000,00, compiuta già in data 28 gennaio 2009, per un importo complessivo di € 209.140,00, accresciuto con successive operazioni fino alla somma di € 601.639,50 attestata dal Collegio dei Revisori dei Conti, alla data del 15 maggio 2009*».
3. Da ultimo, la società istante osserva come, dal 1 luglio 2009, siano state novellate «*in maniera diversa e molto meno afflittiva la misura delle sanzioni in situazioni quali quella del caso di specie, giusta novella di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 28 Regolamento Esecutivo, nel senso di un favor per le affiliate, pur sempre garantista dell'ossequio a regole di correttezza, linearità organizzativa e quindi trasparenza economica*». Da qui, la considerazione circa l'opportunità o meno di regolare la vicenda *de quo* secondo i nuovi criteri dettati dalla novella del 1 luglio 2009. La società istante, infatti, auspicando che il Collegio possa attuare «*il nuovo modello regolamentare*», afferma che l'applicazione di una disciplina non più attuale, seppur giustificata da «*un rigoroso*

criterio formalistico», rischierebbe di penalizzare oltremodo, sebbene sul piano prettamente sportivo, la società sanzionata. Ciò, conclude la Sebastiani Basket Rieti, comporterebbe una violazione della *par condicio* tra società partecipanti allo stesso Campionato, dal momento che potrebbero essere applicate sanzioni diverse nonostante siano state riscontrate le medesime contestazioni.

2.

La Federazione Italiana Pallacanestro, con la propria memoria di costituzione chiede il rigetto della domanda avversaria in quanto destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto.

1. In primo luogo, la F.I.P. richiama gli artt. 24, 25, 27 e 29 del Regolamento Esecutivo. In particolare, quest'ultima norma al comma 3 prevede che in caso di mancato rispetto del rapporto R/I la COMTEC invita la società a riequilibrare la situazione patrimoniale nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione «[...] *mediante opportuna operazione di aumento del capitale sociale o mediante immissione di finanziamenti infruttiferi e postergati da parte dei soci, questi ultimi regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell'organo amministrativo, recante il parere favorevole o di congruità dell'organo di controllo [...]*». L'art. 25 comma 14 del Regolamento Esecutivo dispone, invece, che le operazioni di versamento, per essere valide, vanno eseguite mediante versamenti sui conti intestati alla società

presso istituti di credito.

2. Nel caso di specie, osserva la F.I.P., con riferimento al parametro R/I al 31 dicembre 2008, che l'indebitamento della Sebastiani Basket Rieti «era pari ad € 522.124,00 e tale indebitamento andava ripianato nel termine assegnato. La società riceveva la comunicazione in data 17.03.2009 e successivamente in data 10.04.2009 inviava alla COM.TE.C a mezzo fax una autocertificazione nella quale si affermava che dal 31.12.2008 i soci avevano effettuato versamenti sia in conto capitale sia a titolo di finanziamento infruttifero e postergato per € 355.639,50. Quindi inviava una ulteriore nota ove si dichiarava che entro il 31.05.2009 la differenza sarebbe stata versata avvalendosi di una delibera di aumento del capitale sociale del 29.10.2008. La COM.TE.C. nella riunione del 06.05.2009, prendendo atto di quanto sopra, rilevava che:
a) la delibera di aumento del capitale sociale del 29.10.2008 fissava in 90 gg il termine per effettuare l'operazione (termine quindi spirato il 31.01.2009) e non poteva essere presa in considerazione al fine del ripianamento del parametro; b) il termine di 30 gg fissato con la nota del 10.03.2009 era decorso senza che il parametro fosse stato ripianato nella misura indicata (e non contestata) dalla COM.TE.C.; 3) la società non aveva inviato idonea documentazione attestante il versamento, ancorchè parziale, della predetta somma. Per tali ragioni la COM.TE.C. inviava gli atti al Consiglio Federale per i

provvedimenti di competenza». Conseguentemente, il Consiglio comminava la sanzione in applicazione ex art. 29 del Regolamento Esecutivo.

3. Da ultimo, la Federazione osserva come le modifiche regolamentari *«non possono riferirsi al caso di specie, atteso che la normativa è stata deliberata per entrare in vigore dal 01.07.2009 (e quindi per la stagione 2009/2010) mentre la posizione della ricorrente inerisce violazioni commesse nel corso della stagione 2008/2009 per fatti previsti e sanzionati per tale periodo ed effettivamente sanzionati prima del termine della stagione 2008/2009».*

3.

I.

In primo luogo, il Collegio è chiamato a decidere sulla questione relativa alla normativa da applicare al caso di specie.

Come ha avuto modo di argomentare la Federazione, la normativa vigente è entrata in vigore solo a far data dal 1 luglio 2009, regolando le fattispecie ivi previste, ed applicando le relative sanzioni, solo per la stagione sportiva 2009/2010 in poi.

Al riguardo, si deve osservare che gli inadempimenti contestati dal Consiglio Federale sono stati posti in essere ancora pendente la vecchia disciplina sanzionatoria, sicché è addirittura superflua qualsiasi ulteriore riflessione circa la normativa applicabile al caso di specie.

Pertanto, l'assenza anche di una disciplina transitoria rende

applicabile il principio *tempus regit actum*.

E la disciplina applicabile è quella vigente al tempo in cui la società istante si è resa inadempiente, e non quella vigente attualmente.

II.

In merito alla domanda proposta dalla Sebastiani Basket Rieti, il Collegio ritiene che il ricorso proposto meriti parziale accoglimento.

E' indubbio, infatti, che le operazioni poste in essere dalla società istante per riequilibrare il parametro Ricavi/Indebitamento al 31 dicembre 2008, siano avvenute con modalità e rispetto dei termini diversi da quelli previsti dall'art. 29, comma 3, del Regolamento Esecutivo.

E' altrettanto vero, tuttavia, che le citate operazioni hanno avuto come effetto, nonostante una procedura diversa da quella stabilita ex Regolamento Esecutivo, di riequilibrare la situazione patrimoniale.

Ed infatti, a fronte di un finanziamento richiesto di € 522.124,00, l'istante provvedeva ad effettuare un finanziamento complessivo di € 601.639,50 sebbene, ripetiamo, con modalità e termini differenti da quelli richiesti dall'art. 29, comma 3, del Regolamento Esecutivo.

Si è, pertanto, in presenza di una situazione in cui il rapporto R/I risulta rispettato seppur con modalità e tempistiche diverse da quelle regolamentari.

Quindi, nonostante il raggiungimento del risultato, è ravvisabile una violazione delle predette norme regolamentari.

III.

In ordine alla misura della sanzione occorre, tuttavia, svolgere alcune

considerazioni.

In primo luogo, conformemente a quanto già rilevato da altri Collegi nell'ambito della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in altre fattispecie simili alla presente (lodo F.I.P./Basket Livorno del 12.12.2006) ma soprattutto nel precedente lodo che ha visto contrapposte le stesse parti (lodo F.I.P./Nuova Amg Sebastiani Basket S.r.l. del 17.07.2008), va osservato che se l'art. 29, comma 3, del Regolamento Esecutivo prevede che il riequilibrio dei parametri di stabilità patrimoniale posti dalle norme federali debba avvenire attraverso le operazioni indicate e nel termine da essa stabilito, tuttavia le operazioni ed il termine posto non appaiono essere tassativamente stabiliti.

In difetto di una puntuale previsione normativa, infatti, si deve ritenere che il riequilibrio dei parametri di stabilità possa avvenire anche attraverso operazioni diverse da quelle previste dalla F.I.P., purché idonee allo scopo.

In secondo luogo, si rileva come non possa essere assimilato al caso della totale inerzia quello dell'attività posta in essere dall'affiliato al fine di raggiungere il risultato richiesto.

A tal riguardo, il Collegio ritiene di fare applicazione dell'art. 19, comma 4, del Regolamento di Giustizia che, dopo aver fatto menzione delle circostanze attenuanti normativamente previste dispone che *«il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una*

diminuzione della sanzione».

Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che la sanzione della penalizzazione di 4 punti debba essere modificata, e rideterminata in 2 punti di penalizzazione, mentre la sanzione pecuniaria debba rimanere ferma.

Tutte le altre domande ed eccezioni devono intendersi assorbite.

Sussistono i motivi per operare una parziale compensazione delle spese di arbitrato e di lite, atteso il parziale accoglimento della domanda arbitrale.

P.Q.M.

Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia promossa dalla Nuova AMG Sebastiani Basket Rieti S.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- accoglie parzialmente l'istanza di arbitrato e, per l'effetto, riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti due (2) e conferma, per il resto, l'ammontare della multa;
- condanna la Nuova AMG Sebastiani Basket Rieti S.r.l. al pagamento di $\frac{3}{4}$ delle spese di lite liquidate, per questa quota, in € 1.000,00 (Euro mille/00) in favore della Federazione Italiana Pallacanestro, oltre le spese generali, IVA e CPA; compensa per la restante quota;
- condanna le Società istanti, fermo il vincolo di solidarietà, al pagamento delle spese e degli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 4.000,00 (Euro quattromila/00); nello

specifico, condanna la Nuova AMG Sebastiani Basket Rieti S.r.l. al pagamento di $\frac{3}{4}$ delle spese e degli onorari degli Arbitri e la Federazione Italiana Pallacanestro al pagamento del restante quarto;

- dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dal Tribunale.

Così deliberato all'unanimità dei voti in conferenza personale degli Arbitri riuniti presso la sede dell'arbitrato in data 14 ottobre 2009, e sottoscritto in numero di tre (3) originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.

F.to Mario Antonio Scino

F.to Alberto Zito

F.to Maurizio Benincasa